




# DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità



## RIFORME: A CHE PUNTO SIAMO?

Tra il dicembre del 2023 e il maggio del 2024 sono stati approvati i tre decreti legislativi di attuazione della legge n. 227 del 2021. È dunque possibile cominciare a verificare a che punto è il percorso di riforma avviatosi nel dicembre del 2021.

Il **d. lgs. n. 222 del 2023**, oltre a definire il concetto di accessibilità, impone a tutte le pubbliche amministrazioni (PA) alcuni nuovi oneri che, modificando le **modalità organizzative delle stesse PA**, dovrebbero migliorare l'inclusione delle persone con disabilità.

Ad esempio, si prevede che venga nominato un apposito dirigente, con adeguata formazione, che definisca gli **specifici obiettivi** che dovranno essere realizzati per migliorare l'accessibilità. L'effettivo raggiungimento di tali obiettivi dovrà poi essere oggetto di **puntuale verifica nella valutazione dei dirigenti** e dei responsabili. Ancora, si prevede che in tutte le PA (e non più soltanto in quelle con più di duecento dipendenti) sia nominato un responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e che costui sia opportunamente formato. Il d.lgs. 222 del 2023 ha dunque messo in moto un meccanismo certamente virtuoso, ma occorrerà verificare come le diverse PA si adegueranno alle previsioni in esso contenute.

Il **d. lgs. n. 20 del 2024** ha istituito l'**Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità**. Alla fine di dicembre, i Presidenti di Camera e Senato ne hanno nominato i 3 componenti. Dal 1° gennaio 2025, dunque, l'Autorità è formalmente in carica. Nell'attesa dell'emanazione del regolamento di funzionamento e organizzativo interno, va osservato che - a fronte di una previsione che richiede esplicitamente che i componenti siano dotati «di notoria indipendenza» - due dei tre nominati hanno rivestito, fino alla designazione, importanti compiti, di natura sostanzialmente fiduciaria, per due ministri dell'attuale compagine governativa. In una fase di transizione, e considerando il ruolo importantissimo che questa Autorità è chiamata a rivestire, l'auspicio è che il Collegio possa comunque svolgere in modo pienamente **indipendente la sua attività**.

SCRIVI A [OSSERVATORIODISABILITA.HUMANHALL@UNIMI.IT](mailto:OSSERVATORIODISABILITA.HUMANHALL@UNIMI.IT)

# DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

## IL D. LGS. N. 62 DEL 2024: IL DIFFICOLTOSO AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE

Il cuore della riforma è il d.lgs. n. 62 del 2024, i cui **tre pilastri** possono individuarsi:

a) nella nuova procedura semplificata prevista per effettuare la valutazione di base che certifica la condizione di disabilità e che va a sostituire tutti gli accertamenti attualmente esistenti;

b) nelle modalità, collegate al criterio ICF e all'impostazione della Convenzione ONU, con cui tale valutazione di base dovrà essere effettuata;

c) nella cosiddetta valutazione multidimensionale e nelle novità che riguardano il progetto di vita personalizzato.

Il decreto prevede una **fase di sperimentazione**, che coinvolgerà, per tutto il 2025, otto province italiane.

a) Per quanto concerne il primo pilastro, nonostante l'emergere di qualche forse fisiologica difficoltà relativa al compito dei medici certificatori, l'INPS ha fornito a fine dicembre 2024 le indicazioni per far avviare la sperimentazione delle nuove procedure semplificate.

b) Molto più problematica è la parte relativa alle nuove modalità sostanziali con cui la valutazione di base dovrà essere effettuata. Se infatti occorrerà attendere fino al 30 novembre 2025 (la data è stata posticipata di un anno rispetto alle previsioni iniziali) per avere il regolamento che definirà nel suo complesso tali modalità, manca però anche il regolamento che dovrebbe definire i criteri di accertamento per le tre specifiche condizioni che sono state individuate dal d.l. 71 del 2004 (disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2, sclerosi multipla) quali "condizioni-pilota".

Quest'ultimo regolamento sarebbe dovuto entrare in vigore prima della fine del 2024, proprio per consentire l'avvio della sperimentazione.

In realtà, però, così ancora non è: l'accertamento dunque – anche nelle 8 province prescelte e anche solo per le 3 condizioni "campione" individuate – continua ad avvenire secondo le modalità e le tabelle contenute nel decreto interministeriale del 1992. Dunque, questa sperimentazione – che è certamente la più complessa, ma è probabilmente quella più attesa – ancora non ha preso il via.

c) Per quanto riguarda infine la sperimentazione sul terzo pilastro della riforma, è entrato in vigore il 4 gennaio 2025 il Regolamento che contiene le (pur scarse) indicazioni sulla procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Tale regolamento ha anche attribuito le risorse da assegnare e le modalità con cui effettuare il monitoraggio. Viceversa, a quanto consta, **non è stato ancora pubblicato il Regolamento relativo al budget di progetto**, per le quali però è almeno stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato-Regioni. Anche questo su questo terzo punto, dunque, **la sperimentazione è partita soltanto parzialmente**.



# DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

## LA CORTE COSTITUZIONALE DI NUOVO PROTAGONISTA NELL'AFFERMAZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Con sentenza 29 gennaio 2025, n. 3, la Corte costituzionale ha scritto una nuova importante pagina per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Sono stati dichiarati incostituzionali l'art. 9, comma 3, della legge n. 108 del 1968 e l'art. 2, comma 6, del Codice dell'amministrazione digitale, nella parte in cui non prevedevano alcuna alternativa alla firma autografa nella sottoscrizione delle liste elettorali, per l'elettore che abbia una certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico. Nel caso che ha dato origine alla pronuncia, una persona con disabilità fisica, con il supporto dell'Associazione Luca Coscioni, aveva fatto ricorso al giudice perché, in occasione delle elezioni per la Regione Lazio del 2023, non aveva potuto sottoscrivere una delle liste elettorali, in quanto **impossibilitato fisicamente ad apporre la firma autografa** richiesta dalla legge, che non consentiva in questi casi la sottoscrizione con firma digitale.

La normativa prevedeva infatti che, in queste situazioni, il presentatore di una lista elettorale potesse fare la dichiarazione solo in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco.

La Corte costituzionale ha ritenuto tale procedura inadeguata e ha ritenuto che queste modalità, risalenti a quando non esisteva la firma digitale, siano oggi «un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all'esigenza di verificare l'autenticità e la genuinità della sottoscrizione».

In ragione dello sviluppo tecnologico, infatti, la **preclusione all'utilizzo della firma digitale, anche per le persone con disabilità, finisce per costituire un ostacolo**, previsto dall'ordinamento giuridico stesso, al pieno sviluppo della persona umana e all'effettiva partecipazione all'organizzazione politica.

Pur senza citare esplicitamente la Convenzione ONU, in questa sentenza la Corte ha ancora una volta evidenziato come la prospettiva del modello bio-psico-sociale sia pienamente accolta dal nostro ordinamento.

La Corte costituzionale ha infatti concluso che:

*«La dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività».*

# DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

## L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E IL RIFIUTO DEI TRATTAMENTI SANITARI VITALI: TRIB. DI ASCOLI PICENO, 23 DICEMBRE 2024

Con questa decisione, il giudice tutelare di Ascoli Piceno ha affrontato una delle questioni più delicate nel rapporto tra amministratore di sostegno (ADS), beneficiario e lo stesso giudice tutelare (GT). Viene infatti rigettata l'istanza con cui un ADS (fratello del beneficiario) aveva chiesto una **modifica dei propri poteri in ambito sanitario, al fine di esprimere il rifiuto ad un trattamento sanitario di sostegno vitale** consistente in una tracheostomia da effettuarsi a favore del beneficiario stesso, persona con plurime gravissime patologie, ormai incapace di esprimere le proprie determinazioni e ricoverato in rianimazione a seguito di insufficienza respiratoria acuta. A sostegno dell'istanza, l'ADS segnalava che il fratello avrebbe più volte affermato in passato di non voler essere sottoposto alla tracheostomia.

Alla luce del quadro giuridico vigente, il GT ricorda che l'ADS può **esprimere un rifiuto ai trattamenti sanitari vitali solo se a ciò espressamente autorizzato** nel decreto di nomina. In assenza di ulteriori indicazioni a livello legislativo e giurisprudenziale, il GT ha fondato la sua decisione negativa sul mancato accertamento dei seguenti elementi, desunti in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale: a) la capacità di autodeterminarsi; b) la volontà della persona beneficiaria. A seguito dell'istruttoria condotta, delle relazioni mediche acquisite e dell'esame diretto del beneficiario presso l'ospedale, il GT ha ritenuto che non sussistesse in modo inequivocabile né l'irreversibilità della condizione di

non autodeterminazione dell'interessato (che andrà valutata successivamente alla tracheostomia), né risultasse l'inequivocabile volontà di rifiuto dell'intervento. Di conseguenza, il giudice ha concluso per la necessità di ulteriori accertamenti, anche attraverso ulteriori consulenze, ma solo dopo la tracheostomia.

Si tratta certamente di una decisione difficilissima, ma il GT in questo caso **non è sembrato valorizzare appieno la volontà della persona con disabilità**, di cui pure dà conto, richiamando le testimonianze dei parenti in relazione al rifiuto della condizione di stato vegetativo espresso in passato dal beneficiario. Il GT ha ritenuto che **tale volontà fosse infatti in qualche modo condizionata dalla particolare fragilità del beneficiario**, che pure aveva già alle spalle una storia personale caratterizzata da rifiuti di cura e tentativi di suicidio.



# DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

## LO SMART WORKING COME SOLUZIONE RAGIONEVOLE



La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con [la sentenza n. 605/2025](#), si è occupata di un lavoratore con disabilità cui era stata negata la possibilità di lavorare nella sede dell'azienda situata nel comune in cui risiede, per svolgere le proprie mansioni da remoto o in regime di smart working.

La Cassazione ribadisce, richiamando anche il d.lgs. n. 62 del 2024, che – nell'ottica del bilanciamento tra esigenze contrapposte – il datore di lavoro è sempre tenuto a adottare soluzioni ragionevoli affinché il lavoratore con disabilità possa svolgere le mansioni compatibili con la sua condizione psico-fisica. La possibilità di svolgere l'attività lavorativa da remoto rientra appunto tra gli accomodamenti ragionevoli e potrebbe non essere ammessa solo se il datore di lavoro riuscisse a provare che tale soluzione comporta oneri finanziari sproporzionati. Inoltre, la Cassazione evidenzia che qualora non vi sia accordo in sede negoziale sull'accomodamento ragionevole, spetta al giudice individuare la soluzione del caso.

Su tali premesse, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, che non aveva rispettato l'obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli ex art. 3, comma 3-bis, del D.lgs. 216/2003, per garantire un ambiente lavorativo inclusivo per il proprio dipendente con disabilità, confermando così il diritto dello stesso a svolgere l'attività lavorativa da remoto. Si tratta infatti di soluzione ragionevole, che contempera gli opposti interessi in gioco, come può dimostrare il fatto che ad essa l'azienda avesse fatto già ricorso durante il periodo pandemico.

**Hanno partecipato alla redazione di questo numero della newsletter: Giuseppe Arconzo, Sara Del Grosso, Gaia Patarini, Paola Pannia e Federica Sammali**